



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti  
[www.urbanisti.it](http://www.urbanisti.it)

### Pratica e norme nella professione

Giuseppe De Luca

“Paesaggista” o “Architetto del paesaggio”? Da questo amletico dilemma vorrei partire per proporre alcune riflessioni nomadi sull’attuale scenario professionale inerente il territorio e il suo governo e, di conseguenza, sui “confini” identificatori entro cui prendono corpo le pratiche progettuali che producono paesaggio. Prima di far questo, tuttavia, ho bisogno di fare una precisazione per meglio argomentare le mie riflessioni.

Considero il paesaggio un prodotto della storia, delle relazioni socio-economiche e soprattutto dei rapporti di potere che via via si sono instaurati in una comunità. Per questo, nella mia visione, paesaggio e territorio non possono essere scissi e interpretati come due entità autonome, ma reciprocamente si rispecchiano in un tutt’uno. Di questo paesaggio quello direttamente ed

intenzionalmente progettato dalle pratiche del Paesaggista e/o dell’Architetto del paesaggio è solo una minima parte. Certo importante, soprattutto per la capacità seminale di definire mode e icone, ma anche stili e scuole, ma pur sempre una minima parte. Tutto il resto è prodotto da pratiche individuali, da regole comuni che ne definiscono alcuni contenuti strutturali e da consuetudini e adattamenti che difficilmente si lasciano imbrigliare da piani, programmi e progetti appositamente indirizzati. Tuttavia, se – come spero – viene accettata l’idea che il paesaggio è l’esito dell’azione di fattori naturali e umani e della loro interrelazione – come afferma la *Convenzione europea del paesaggio* – significa che esiste anche un sistema territoriale che lo ha prodotto. Il paesaggio è quindi territorio, ed in quanto tale deve essere unico il governo del suo controllo e della sua trasformabilità ed unica la strada per definirne la disciplina regolativa, almeno per i principali

contenuti strutturali. Su questo secondo passaggio – sono sicuro – la condivisibilità comincia a scricchiolare e i distinguo, le differenze e gli “arroccamenti” sono probabilmente più numerosi degli elementi di unione. Circoscritti, almeno per me, i significati, interrogiamoci sinteticamente sull’amletico interrogativo iniziale. L’Architetto del paesaggio ha una tradizione molto antica. Non serve tornarci, basta leggere la recente ristampa del libro della Calcagno (*Architettura del paesaggio. Evoluzione storica*, Angeli 2010) per rendersene conto. Tuttavia, navigando nei siti dell’*International Federation of Landscape Architects* o dell’*Associazione italiana architettura del paesaggio* emerge come la tradizione abbia avuto una accelerazione ad inizio novecento per opera di Frederick Law Olmsted che, per la prima volta negli Stati Uniti, all’Università di Harvard, si fa portavoce di una nuova disciplina e di una conseguente nuova professione che si occupa prevalentemente di costruire e progettare il territorio nelle sue parti non edificate, valorizzando le risorse del paesaggio e conservando un corretto equilibrio ambientale. Sì ... avete letto proprio bene: “nelle sue parti non edificate”. Con ciò sancendo una distinzione tra qualcosa di pieno e qualcos’altro di vuoto che influenzerà e caratterizzerà molte pratiche di intervento sul territorio ed in modo particolare alcune pratiche “genitoriali”, come

l’urbanistica che tradizionalmente è nata per interessarsi e strutturare “i pieni”. Il termine paesaggista, nella declinazione dell’architetto del paesaggio, è dunque un professionista che progetta spazi aperti, quali parchi, giardini, aree verdi. La disciplina che si occupa di questa materia è, appunto, l’architettura del paesaggio. Ma non serve essere Architetto per coltivare questa disciplina, talché alcuni riconosciuti architetti del paesaggio, come Pietro Porcinai, provenivano da altri percorsi formativi. La figura del “Paesaggista” (*tout court*, e non già dell’Architetto Paesaggista, che nell’ordinamento vigente non esiste), almeno dal punto di vista normativo è molto recente. È stata introdotta nel nostro ordinamento solo nel 2001 con il Dpr 328 che ha modificato l’Albo professionale degli Architetti, rinominandolo in “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (in sigla APPC); ed istituendo al suo interno due sezioni A e B, la prima riservata ai laureati magistrali e quelli laureati in un ciclo di studi quinquennale, la seconda ai laureati triennali. Il Paesaggista è presente solo nella sezione A. Si accede dopo aver superato l’apposito Esame di stato. Attenzione!! Esame che non è uguale a quello dell’Architetto, perché ognuno ha il suo. Il che significa che la formazione è di natura specialistica (solo il biennio magistrale) e che un percorso autonomo (3+2) non è

ammesso, almeno nel sistema ordinamentale universitario vigente. Mi rendo perfettamente conto che non è una disposizione legislativa che rende visibile e socialmente utile una professione, ma il fatto che esiste ... crea un "confine giuridico" che, a lungo andare, determina anche un "confine" nelle pratiche dell'agire e una sua riconoscibilità sociale. Quali sono le competenze che vi vengono attribuite per legge?

Così recita l'art. 16, c. 3: «Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica": a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie».

Oltretutto è da sottolineare che lo stesso decreto impietosamente recita (art. 3, c. 3) che: «Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato».

Non è questa la sede giusta per approfondire questi aspetti giuridici, né di discutere queste attribuzioni, oltretutto emanate subito dopo la firma della *Convenzione europea del paesaggio* del 2000 che ha posto rivelanti e nuovi argomenti sul

rapporto tra paesaggio e territorio che stanno modificando i punti di vista e le prospettive professionali. A me serve qui solo mettere in rilievo un nodo di natura deontologica che .... non solo non è stato scalfito da queste attribuzioni, quanto non è stato messo in rilievo da nessuno, in considerazione al ruolo di questa figura professionale rispetto alla committenza. Committenza che nel caso del Paesaggista è indirizzata verso l'istituzione pubblica quando questo è chiamato alla redazione dei Piani Paesistici (dizione ante Codice dei Beni culturali e Ambientali del 2004); e quasi esclusivamente privata in tutti gli altri casi. Qui vi è una demarcazione "orizzontale" che, a mio parere, andrebbe tenuta ben presente. Lavorare per una istituzione per una pratica di natura che prende corpo e si conclude nel solo dominio pubblico è ben diverso che lavorare per un soggetto privato o per pratiche che prendono corpo e si concludono nei domini della contrattazione privata. La prima ha finalità quasi esclusivamente sociali e interessi generali, che nella dizione comune sono classificati come "interessi pubblici"; il secondo ha finalità quasi esclusivamente individuali in una funzione utilitaristica e interessi strettamente privati. L'habitus mentale per le due pratiche non è lo stesso, né può essere lo stesso l'operatore professionale che li porta avanti e ciò, a mio modo di vedere, è il principale problema di

questa figura professionale. Come lo è per l'Architetto "generalista" ante decreto del 2001. Non si può lavorare per due differenti domini, come se nulla fosse. Le etiche di riferimento, le modalità argomentative, le valutazioni dell'incidenza delle pratiche, gli esiti attesi e quelli che realmente prendono forma sul territorio sono talmente differenti da richiedere apparati conoscitivi e comportamenti professionali ad hoc e in genere dissomiglianti.

Ma vi è al contempo una demarcazione "verticale" che è altrettanto pernicioso rispetto alla prima. Ha ancora senso predisporre dei Piani Paesistici (o Paesaggistici, dopo dal 2004) separati o autonomi rispetto alla pianificazione territoriale nel suo insieme? Siamo davvero convinti, specialmente dopo la *Convenzione Europea*, e la sua ratifica nel sistema legislativo italiano nel 2006, che separare paesaggio dal territorio sia utile e necessario? Ho molti dubbi e perplessità.

Le due demarcazioni prima indicate, comunque, richiedono delle precisazioni che tenterò di argomentare nella loro essenzialità. Su UI nn. 221-222 ho sostenuto che la vera distinzione tra il Pianificatore territoriale (sempre istituito come professione regolamentata nel 2001) e l'Architetto (post 2001) risiede proprio nella committenza. Mentre il primo ha un ruolo costituzionalmente rilevante (il governo del territorio dal 2001 è citato nell'art. 117 della Carta costituzionale, e

prima vi era l'urbanistica, come materia concorrente della legislazione regionale per la quale si attiva il principio di pianificazione), esercitando la sua professione esclusivamente nel dominio pubblico (solo gli enti pubblici territoriali fanno Piani, variamente aggettivati). L'operare è destinato a prendere corpo all'interno di una azione di livello istituzionale. Perciò la prestazione professionale del Pianificatore territoriale è assai particolare e deve di conseguenza essere di alto livello qualitativo, perché depositaria dei *soli interessi generali*. Non a caso le principali competenze sono esclusivamente pubbliche: «pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città» (art. 16, c. 2).

Non solo, ma i "servizi professionali" che questa figura assicura, anche quando è inserita in team di progettazione esterno alla pubblica amministrazione, sono destinati a generare "beni comuni" che rappresentano, nella loro materialità, un valore per la società nel suo complesso. Il Pianificatore territoriale, difatti, può lavorare solo con istituzioni, quindi il senso della *res publica* è interno al suo operare: è connotato.

Al contrario il "tradizionale" Architetto (post ad ante 2001) è aduso ad un rapporto principalmente, o quasi esclusivamente, con la committenza privata incentrato sulla dinamica dello scambio contrattuale. Il suo lavoro è indirizzato al progetto e alla sua gestione; è raramente indirizzato alla

produzione di norme e regole che hanno nell'interesse generale la partenza e l'arrivo. O meglio lo è quando è incaricato (quello ante 2001) di produrre piani pubblici. Da tempo (e non solo io, per fortuna) sostengo l'assoluta necessità che i due mondi dal punto di vista professionale dovrebbero essere demarcati con più nettezza, se non proprio separati, così come il loro operare. Ma anche il percorso formativo universitario dovrebbe essere distinto, ed in parte (almeno dal 2001) lo è. Non lo è la pratica (almeno per i "vecchi" Architetti) e questo ha generato e genera non pochi problemi che stanno in parte alla base del disastro territoriale del nostro Paese. Detto questo, ritorniamo al Paesaggista. Questa figura si pone a scavalco, almeno dal lato delle competenze professionali riconosciute dalla normativa attualmente vigente, tra un'anima pubblica legata alle istituzioni: per quelle che portano a predisporre i Piani paesistici/paesaggistici (sostanzialmente le Regioni) e in quelle pratiche pubbliche dove il tema del paesaggio è connotato (tutti i livelli della pianificazione territoriale e urbanistica), sempre di origine pubblica; e un'anima sostanzialmente privata: per quelle riferite alla progettazione di giardini, giardini storici e parchi. Anche quando questi ultimi sono di proprietà pubblica, infatti, il rapporto professionale è inevitabilmente incardinato

in un contratto di natura privata, non è normato cioè da un disciplinare di incarico. Questo, a mio modo di vedere, rende la figura del Paesaggista incerta e professionalmente molto debole. Spero che qualcuno non liquidi queste sottolineature come problemi secondari o "di lana caprina" (come si dice in volgare popolare). Nel nostro Paese - incredibile, meraviglioso, ma schizofrenico - tendiamo a compattare, sovrapporre e miscelare, anche nelle discipline, ciò che invece altri distinguono, valorizzano come specificità e separano come identità. Dovremmo con serenità praticarlo anche noi, nelle nostre discipline e nei nostri percorsi formativi, se non vogliamo sentire (come spesso avviene) qualche oscuro giudice dei Tribunali italiani richiamarci all'ordine, sanzionandoci, per poi tracciare i confini e indicare le specificità professionali.

*Una versione più estesa è stata pubblicata in Ri-vista on line, n. 12, magazine del Dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica dell'Università di Firenze: <http://www.unifi.it/ri-vista/>*

# FA

FONDAZIONE  
GIOVANNI ASTENGO

## PUBBLICAZIONI CONTENENTI I MATERIALI E LE REGISTRAZIONI AUDIO DEGLI INTERVENTI DEI CORSI SVOLTI (CD-ROM)

E' disponibile il CD-rom anche in versione audio del Seminario:

### **"IL PROGETTO URBANO E IL PIANO NELL'ESPERIENZA ITALIANA"**

BOLOGNA 30 APRILE 2010

Al costo di € 25,00 (IVA pari al 20% esclusa)

Per ordinarli inviare la richiesta tramite:  
- e-mail a [info@fondazioneastengo.com](mailto:info@fondazioneastengo.com)  
- fax allo 06/68600070

L'importo dovuto potrà essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario :  
c.c. n. 000001079520 c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 105, Via Giulia 169 Roma, intestato a Fondazione Giovanni Astengo, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma.

IBAN: IT 76 E 01030 03375 000001079520  
causale: acquisto CD (titolo)

La spedizione avverrà contestualmente all'invio (e-mail o fax) della ricevuta di pagamento.

Per informazioni  
Maria Antonietta Durante  
Fondazione Giovanni Astengo